



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 4.1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

¹ RS 730.02

Allegato 4.1
(art. 10, 11 e 12)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

N. 3.3.1

3.3.1 Il limite tra le categorie B e C è stabilito sulla base dell'equivalente benzina per l'energia primaria (EB-EP) che corrisponde all'obiettivo di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge del 23 dicembre 2011² sul CO₂.

N. 4.7.4 lett. i

4.7.4 L'etichetta Energia contiene in particolare i seguenti dati:

- i. il valore target delle emissioni di CO₂ ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂;

N. 7.1

7.1 Chi per nuove automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri mette a disposizione listini prezzi o un configuratore online deve specificare al loro interno, per ogni singolo veicolo, i valori di consumo energetico ai sensi dei numeri 1.1 e 1.2 e delle emissioni di CO₂ ai sensi del numero 2. Nel caso delle automobili vanno altresì indicati la classe di efficienza energetica, il valore target delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ e la media delle emissioni di CO₂ ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera b.

² RS 641.71

N. 10

10 Esempio della rappresentazione grafica dell'etichetta Energia

